

**Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Korwin-Mikke/Parlamento****(Causa T-770/16)**

(2017/C 006/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Janusz Korwin Mikke (Jozefow, Polonia) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

— annullare la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 1° agosto 2016;

— annullare la decisione anteriore del Presidente del Parlamento del 5 luglio 2016 che infligge le stesse sanzioni;

— ordinare il risarcimento del danno finanziario e morale cagionato dalle decisioni impugnate, ovvero assegnare al ricorrente la somma di EUR 13 306;

— ad ogni modo, condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo, sulla violazione della libertà di parola e di espressione dei cittadini dell'Unione europea, con la particolare circostanza che le dichiarazioni di cui trattasi nella decisione sono state fatte da un parlamentare europeo nell'esercizio delle sue funzioni e all'interno delle istituzioni dell'Unione europea, nonché sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o sulla violazione del principio generale di imparzialità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei diritti della difesa, dell'articolo 166, primo comma, del regolamento del Parlamento europeo.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e sulla violazione dei principi di proporzionalità e del *ne bis in idem*.

**Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain-L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)****(Causa T-774/16)**

(2017/C 006/63)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: C. Prat, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cave de Tain- L'Hermitage, union des propriétaires (Tain- L'Hermitage, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «CAVE DE TAIN» — Marchio dell'Unione europea n. 11 345 824

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2016, nel procedimento R 980/2015-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui non dichiara la nullità del marchio dell'Unione europea di cui si controverte in riferimento a «vini spumanti con denominazione di origine controllata»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con gli articoli 102, paragrafo 1, lettera b) e 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

---

## **Ricorso proposto l'8 novembre 2016 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert)**

**(Causa T-780/16)**

(2017/C 006/64)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Mediaexpert sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mediaexpert S.A. (Varsavia, Polonia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo nei colori nero, giallo e bianco contenente l'elemento denominativo «mediaexpert» — Marchio dell'Unione europea n. 11 674 132.

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2016, nel procedimento R 2583/2015-1.